



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Ordinanza del Sindaco

n° 7 del 26-06-2017

Oggetto: Pulizia dalle erbacce e dai rifiuti delle aree private del centro urbano e delle aziende agricole limitrofe al centro abitato

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel centro abitato e nelle immediate vicinanze di questo Comune esistono diverse aree non edificate, nelle quali la presenza di erbacce e rifiuti di ogni genere possono costituire un habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti e parassiti e creare quindi grave rischio e pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATA altresì la presenza di diverse aziende agricole nelle zone limitrofe del centro abitato, nella quali la presenza di rifiuti ed erbacce possono creare il rischio di incendi;

CONSIDERATO che per poter attuare un programma di profilassi e lotta contro i parassiti sopra citati e le infezioni da essi trasmessi, occorre adottare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che favoriscono la presenza degli stessi;

CONSIDERATO altresì che ai fini della prevenzione incendi si rende necessario impartire opportune disposizioni;

RITENUTO doveroso procedere all'emanazione di specifiche disposizioni nei confronti dei proprietari e dei conduttori di terreni incolti e inedificati presenti nel centro urbano e nelle immediate vicinanze;

RICHIAMATO l'art.50 comma 5 del D. Lgs n.267/2000 che conferisce al Sindaco la competenza nell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie n.1265/34;

VISTO il D.P.R. 915/82 e s.m.i. in materia di abbandono e smaltimento rifiuti;

VISTE le prescrizioni regionali antincendio;

ORDINA

a tutti i proprietari o conduttori dei terreni presenti nel centro urbano e nelle immediate vicinanze di provvedere, entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario, al taglio delle erbacce e delle sterpaglie, alla eliminazione dei detriti e degli eventuali rifiuti solidi urbani presenti nelle aree suddette, al taglio delle siepi che sporgono dal limite di proprietà causando occupazione delle sedi viarie.

a tutti i proprietari o conduttori delle aziende agricole limitrofe al centro abitato di tenere le aziende libere da rifiuti ed erbacce. E' fatto obbligo di realizzare, lungo il perimetro, fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione della larghezza di almeno 10 metri.

AVVERTE

Che fatto divieto assoluto di tenere veicoli fuori uso sul posto;

Che è fatto divieto assoluto di abbruciamento sul posto, fatta salva l'acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del Corpo Forestale per esercitare la pratica agricola/selvicolturale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e che ne sia data la massima divulgazione mediante affissione negli appositi spazi all'interno dell'abitato, nei pubblici esercizi, oltreché attraverso bando pubblico;

Che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Ufficio di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Nuragus;
- Comando Stazione Forestale di Laconi;
-

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

A chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità della L. 689/81 e s.m.i. .

Sarà inoltre applicata la sanzione accessoria che consiste nell'obbligo di pulire l'area, entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, fatte salve ulteriori responsabilità per anni a persone e cose;

In caso contrario, i lavori verranno eseguiti d'ufficio da parte del Comune con successivo addebito delle spese sostenute al proprietario dell'area.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La presente ordinanza è esecutiva dalla data di pubblicazione avvenuta il 26.06.2017 e revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 1/2011.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Genoni, 26-06-2017

Il Sindaco
F.to Sig. Soddu Roberto

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Genoni li

Il Sindaco
Sig. Soddu Roberto